

2024

SCHEDA n.7/2024




GPS 2024/25 E 2025/26

Ordinanza Ministeriale



CISL
SCUOLA



Legenda	Simboli
Novità	
Nota Bene	
Attenzione	

INDICE

2

Novità	Pag. 3
Le GPS 2024/2026	Pag. 8
Copertura dei posti residui dopo le assunzioni in ruolo	Pag. 9
Tipologie di supplenze	Pag. 10
Le GPS e i requisiti di accesso	Pag. 11
Disposizioni speciali per le classi di concorso dei licei musicali	Pag. 15
Disposizioni speciali per le classi di concorso ad esaurimento	Pag. 16
Istanze di partecipazione	Pag. 17
Condizioni ostative e requisiti generali di ammissione	Pag. 18
Valutazione dei titoli	Pag. 19
Valutazione del servizio	Pag. 20
Pubblicazione delle GPS – Ricorsi	Pag. 24
Elenchi aggiuntivi alle GPS	Pag. 24
Graduatorie di istituto	Pag. 25
Allegati	
Allegato 1 – Nota Capo Dipartimento del 22/07/2020, n. 1290	Pag. 36
Allegato 2 – Nota Capo Dipartimento del 04/09/2020, n. 1550	Pag. 39
Allegato 3 – Corrispondenza titoli ITS/ITP	Pag. 41
Allegato 4 – Equiparazione dei diplomi di perfezionamento ai dottorati di ric.	Pag. 46
Allegato 5 – Contratti di ricerca	Pag. 48
Allegato 6 – Certificazioni linguistiche - D.M. del 07/03/2012, n. 3889	Pag. 50
Allegato 7 – Certificazioni linguistiche - D.M. del 12/07/2012, n. 10899	Pag. 52
Allegato 8 – Certificazioni linguistiche - D.M. del 20/03/2022, n. 62	Pag. 54
Allegato 9 – Certificazioni linguistiche - D.M. del 18/10/2023, n. 200	Pag. 58
Allegato 10 – Riconoscimento titoli L2 – D.M. del 23/02/2016, n. 92	Pag. 60
Allegato 11 – Riconoscimento titoli L2 – Allegato A aggiornato al D.M. 130/2023	Pag. 64
Allegato 12 – Fondazioni liriche e istituzioni concertistiche musicali L.800/1967	Pag. 66

NOVITA'	
<p>Tabella A/3 - Inserimento nuove abilitazioni e punteggi</p> <p>A seguito dell'introduzione delle nuove abilitazioni del DPCM 4 agosto 2023, vengono inserite nella Tabella A/3 le seguenti apposite voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente sono riconosciuti 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato. - lett.f) per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori 24 punti. In questo caso sarà possibile attribuire i 24 punti anche per i concorsi già dichiarati in precedenza. - lett.g) per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori 24 punti. In questo caso sarà possibile attribuire i 24 punti anche per i concorsi già dichiarati in precedenza. - lett.h) per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di 30, 36 e 60 CFU, di cui al DPCM 4 agosto 2023 sono attribuiti ulteriori 24 punti 	
<p>GPS I fascia scienze motorie nella scuola primaria</p> <p>Viene prevista la prima fascia per l'insegnamento di scienze motorie nella scuola primaria.</p>	
<p>Seconda fascia GPS posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria</p> <p>E' costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2023/2024, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.</p>	
<p>Titoli di studio necessari per accedere alla seconda fascia delle GPS relativa a posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado (compresi ITP)</p> <p><i>Per le classi di concorso di cui alla tabella A</i>, la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso del solo titolo di studio comprensivo degli eventuali esami aggiuntivi previsti dalla normativa. Analogamente, <i>per le classi di concorso di cui alla tabella B</i>, la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso del solo titolo di studio comprensivo di eventuali titoli aggiuntivi. Non è, pertanto, più necessario il requisito del possesso dei 24 CFU.</p>	

<p>Iscrizione nelle GPS con riserva</p> <p>Possono essere iscritti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024. Analogamente possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all'articolo 67 del D.Lgs.297/1994 (scuole speciali) coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data.</p>	
<p>Titoli esteri</p> <p>L'aspirante il cui titolo di studio sia stato conseguito all'estero e sia ancora in attesa del riconoscimento da parte del Ministero ha titolo all'inserimento in 1° fascia con riserva. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.</p>	
<p>Validità titoli ITS per accesso alle classi di concorso ITP</p> <p>Il Decreto Ministeriale n. 246 del 19 dicembre 2023 ha individuato le corrispondenze tra le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy con le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico (ITP), di cui alla Tabella B. Di conseguenza, tali titoli consentono l'accesso alle relative classi di concorso della tabella B (vedi allegato 4).</p>	
<p>Licei musicali</p> <p><i>In Prima fascia</i> accede colui che è in possesso di specifica abilitazione e colui che, anche in forza della disciplina transitoria, fosse già iscritto nelle GPS 2022/2024.</p> <p><i>Nella Seconda fascia</i>, possono presentare domanda, oltre ai candidati in possesso dei titoli di studio richiesti dal D.M.259/2017 a regime e dal D.M. 255/2023 relativamente alla classe di concorso A-53, anche coloro che fossero già in GPS seconda fascia nel biennio 2022/2024.</p>	
<p>Classi di concorso</p> <p>Il Decreto Ministeriale n. 221 del 20 novembre 2023 ha integrato i requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 e A-28.</p> <p>In ogni caso, coloro che alla data di entrata in vigore del D.M. n.221 (16/01/2024) possedevano i titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del precedente D.M.259/2017 mantengono i diritti di iscrizione alle GPS.</p> <p>Successivamente, il Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023 ha revisionato e aggiornato i titoli di accesso ad alcune classi di concorso. In particolare, il D.M. ha aggregato le seguenti classi di concorso: A-01/A-17, A-12/A-22, A-24/A-25, A-29/A-30, A-48/A-49, A-70/A-72, A-71/A-73.</p> <p>Sono, inoltre, stati aggiornati i requisiti per le classi di concorso A-20, A-27, A-53. Anche in questo caso, coloro che all'entrata in vigore del D.M. (10/02/2024) possedevano i titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del precedente D.M.259/2017 mantengono i diritti di iscrizione alle GPS. Ai fini delle</p>	

<p>GPS 2024/2026, i codici delle classi di concorso sono quelli già utilizzati anche se nel D.M. 255/23 sono identificati da codici diversi.</p> <p>Gli aspiranti già abilitati per una classe di concorso oggetto di aggregazione per effetto del D.M. 255 acquisiscono l'abilitazione sull'altra classe di concorso aggregata e possono, pertanto, inserirsi nella corrispondente I fascia.</p>	
<p>Nuova provincia Barletta/Andria/Trani</p> <p>Gli aspiranti, già presenti nelle precedenti GPS per le province di Bari e Foggia, che desiderano produrre domanda per la nuova provincia di BAT (Barletta/Andria/Trani) dovranno selezionare la funzione Aggiornamento e Modifica.</p>	
<p>Rivalutazione dei concorsi già dichiarati come titoli di accesso</p> <p>Gli aspiranti già presenti in I fascia GPS in forza del superamento di un concorso ordinario (o straordinario D.D. 510) potranno beneficiare di una rivalutazione del titolo di accesso di ulteriori 24 punti attraverso su specifica richiesta.</p>	
<p>Valutazione dei servizi nelle classi di concorso oggetto di aggregazione</p> <p>A seguito dell'aggregazione delle classi di concorso (come da D.M. 255/2023), i servizi prestati sulle singole classi di concorso saranno considerati specifici anche sull'altra classe di concorso della medesima aggregazione a partire dall'anno scolastico 2024/25.</p>	
<p>Valutazione dei servizi prestati su scienze motorie nella scuola primaria</p> <p>I servizi prestati sull'insegnamento delle scienze motorie nella scuola primaria sono considerati specifici esclusivamente per tale tipo di insegnamento.</p>	
<p>Certificazioni linguistiche riconosciute</p> <p>Ai fini della valutazione delle certificazioni linguistiche, sono stati aggiornati i riferimenti normativi prevedendo, a tal proposito, anche le disposizioni del D.M. 10 marzo 2022, n. 62 e quelle del D.M. 18 ottobre 2022, n. 200.</p>	
<p>Titoli di specializzazione in L2</p> <p>Per i titoli di specializzazione in L2 è stato inserito il riferimento alle modifiche introdotte al D.M. 6 luglio 2023, n.130.</p>	
<p>Conferma delle preferenze</p> <p>A causa della modifica all'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 tutte le preferenze cui ha diritto l'aspirante (e non solo le situazioni soggette a scadenza) devono essere confermate. <u>In mancanza, i titoli di preferenza non verranno riconfermati.</u></p>	
<p>Modifica del titolo di accesso</p> <p>La piattaforma consentirà agli aspiranti che avessero conseguito, per uno specifico posto o per una specifica classe di concorso, un titolo di accesso più favorevole il cambiamento dello stesso. Non sarà, di conseguenza, necessario</p>	

<p>cancellare tutta la graduatoria.</p>	
<p>Modifica servizi prestati su sostegno La piattaforma, esclusivamente per i servizi prestati su sostegno già caricati in occasione dei precedenti aggiornamenti senza la relativa indicazione, consentirà, attraverso la spunta del relativo flag, la modifica delle impostazioni già memorizzate.</p>	
<p>Visualizzazione e stampa del punteggio Al fine di favorire un primo controllo della correttezza delle informazioni caricate, la piattaforma, una volta compilate tutte le sezioni obbligatorie, consentirà agli aspiranti di visualizzare il punteggio delle GPS (tenendo conto anche del punteggio già storicizzato). Sarà, inoltre, possibile provvedere alla stampa dei punteggi accumulati nelle varie sezioni.</p>	
<p>Riserva 15% per coloro che hanno il prestatato servizio civile universale Il Decreto-Legge 22 aprile 2023, n.44 ha introdotto, in tutti i concorsi pubblici, la riserva di posti pari al 15% destinata a coloro che hanno prestatato servizio civile universale.</p>	
<p>Ore di programmazione I posti comuni, di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato entro il limite orario massimo previsto dal CCNL, con l'integrazione di 1 ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento de 2 ore fino a 22. Non è comunque eccedere il numero massimo di 2 ore di programmazione.</p>	
<p>Servizio prestato a seguito di provvedimenti cautelari Il servizio prestato a seguito di provvedimenti cautelari adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa – che abbiano comportato il conferimento di nominee a tempo indeterminato o a tempo determinato sulla base dell'inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto – successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali costituisce servizio valutabile ai fini delle GPS.</p>	
<p>Interpelli Fermo restando le modalità di attribuzione delle supplenze (mediante scorrimento delle graduatorie GAE, GPS e Graduatorie d'istituto nonché graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità reso disponibile dal sistema informatico), in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, le scuole pubblicano sul proprio istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti di abilitazione o specializzazione o, in subordine, del titolo di studio anche se già inseriti in GPS. Copia degli avvisi viene inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione.</p>	



I contratti stipulati a tempo determinato sono soggetti ai vincoli e sanzioni previsti dall'Ordinanza.

7

LE GPS 2024/2026

L'Ordinanza Ministeriale disciplina l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), per il biennio 2024/26. Ricordiamo che tali graduatorie si distinguono in:

- **GPS di I fascia** -> cui corrisponde la **II fascia delle graduatorie di istituto**;
- **GPS di II fascia** -> cui corrisponde la **III fascia delle graduatorie di istituto**.

Le GPS vengono utilizzate, in ogni provincia ed in coda alle GAE, per la copertura:

- delle **supplenze annuali** (al 31 agosto): cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
- delle **supplenze** al 30 giugno: cattedre e posti non vacanti ma di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e spezzoni orari che non concorrono a costituire cattedre o posti.

Le GPS **sono costituite**:

- per i posti comuni di ciascun ordine e grado;
- per i posti di sostegno di ciascun ordine e grado.

Gli aspiranti, al momento della presentazione della domanda per le GPS (da produrre attraverso la apposita procedura informatica), potranno scegliere **una sola provincia che corrisponderà alla provincia delle graduatorie d'istituto** per le quali posseggono i titoli di accesso.

Gli aspiranti già presenti in GAE possono scegliere per le GPS una provincia, **anche diversa** rispetto a quella scelta per l'inserimento in GAE in occasione dell'aggiornamento del 2024/26; tale provincia deve corrispondere a quella scelta per la I fascia delle graduatorie di Istituto (procedura da poco conclusa).

Gli aspiranti già presenti in GAE sono, invece, obbligati a scegliere per le GPS una diversa provincia relativamente alla medesima classe di concorso/tipo di posto.

Tale provincia deve corrispondere a quella scelta per la I fascia di istituto.

**COPERTURA DEI POSTI RESIDUI DOPO ASSUNZIONI IN**

RUOLO (art.2)

All'esito delle operazioni di mobilità (territoriale/professionale), delle operazioni di assegnazione provvisoria/utilizzo e dopo le annuali operazioni di assunzione a tempo indeterminato, i posti residuati vengono coperti secondo le seguenti modalità.

Le ore curriculari sono coperte con i docenti dell'organico dell'autonomia in possesso della specifica abilitazione o della specializzazione sul sostegno (come previsto dall'art.1, comma 5, Legge 107/2015).

Sempre a norma della Legge 107/2015, art.1, comma 79, il Dirigente scolastico può anche utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché siano in possesso del titolo di studio richiesto dagli ordinamenti. **Questa soluzione può essere adottata solo in assenza di aspiranti abilitati nelle GAE, nelle GPS e nelle Graduatorie di Istituto.**

Solo nelle **scuole secondarie**, inoltre, il Dirigente scolastico copre le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 che non concorrano a costituire cattedra assegnandole, con il loro consenso, ai docenti **abilitati sulla specifica disciplina o specializzati** in servizio nella scuola medesima:

- **prioritariamente al personale a tempo determinato avente diritto al completamento;**
- successivamente ai docenti di ruolo nel limite di 24 ore di insegnamento;
- infine, ai docenti supplenti nel limite delle 24 ore di insegnamento.

Per i posti e le ore ancora da coprire si ricorre alle supplenze.

LE TIPOLOGIE DI SUPPLENZE (art.2)

<p>Possiamo distinguere tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Supplenze annuali (al 31 agosto) per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; ● Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (al 30/06) per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti ma di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e per la copertura degli spezzoni orari che non concorrono a costituire cattedre o posti; ● Supplenze temporanee per ogni altra esigenza. <p>Per la copertura delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche si utilizzano prioritariamente le GAE e, in subordine, le GPS; in caso d'incapienza vengono utilizzate le Graduatorie di Istituto.</p> <p>Per le supplenze temporanee diverse dalle precedenti si fa ricorso esclusivamente alle graduatorie di istituto.</p> <p>Nei casi di conferimento della supplenza da GAE e da GPS, responsabile della procedura è il Dirigente dell'Ambito Territoriale competente; nel caso di conferimento della supplenza da graduatoria di istituto, il responsabile della procedura è il Dirigente scolastico.</p>	
<p align="center">LE GPS E I REQUISITI DI ACCESSO (art.3)</p>	

I° FASCIA

I requisiti di accesso alla I fascia delle GPS per i **posti comuni** per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado sono costituiti dagli specifici **titoli di abilitazione**.

Il requisito per le GPS di I fascia relative ai **posti di sostegno**, distinte per grado di istruzione, è costituito dal possesso dello **specifico titolo di specializzazione** sul sostegno **per il relativo grado**.

Con le GPS 2024/2026 è costituita anche **la I fascia per l'insegnamento delle scienze motorie nella scuola primaria**.

Il Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023 ha revisionato e aggiornato i titoli di accesso ad alcune classi di concorso. In particolare, il D.M. ha aggregato le seguenti classi di concorso: A-01/A-17, A-12/A-22, A-24/A-25, A-29/A-30, A-48/A-49, A-70/A-72, A-71/A-73. Di conseguenza, gli aspiranti già abilitati per una classe di concorso oggetto di aggregazione per effetto del D.M. 255 acquisiscono l'abilitazione sull'altra classe di concorso aggregata.

Il requisito per l'accesso alla I fascia per i posti **del personale educativo** è costituito dal possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il **superamento delle procedure concorsuali**, anche ai soli fini abilitativi, per il personale educativo nelle istituzioni educative. L'ultimo concorso è stato bandito nel 2000.

La piattaforma consentirà agli aspiranti che avessero conseguito, per uno specifico posto o per una specifica classe di concorso, un titolo di accesso più favorevole il cambiamento dello stesso. Non sarà, di conseguenza, necessario cancellare tutta la graduatoria.

Candidati che conseguono l'abilitazione/specializzazione successivamente alla presentazione della domanda

Coloro che conseguono la specializzazione sul sostegno ovvero l'abilitazione per la specifica classe di concorso **entro il 30 giugno 2024** possono essere inseriti **con riserva** nella relativa I fascia. L'aspirante, cautelativamente, può comunque inserirsi nella II fascia. La **comunicazione del conseguimento** del titolo dovrà essere fornita dall'aspirante, **entro la data comunicata successivamente** dal Ministero, determinerà l'inserimento nella I fascia sulla base dei titoli dichiarati e in base al punteggio posseduto. Il mancato scioglimento della riserva determinerà, invece, la cancellazione della posizione nella I fascia.

II° FASCIA

Con riferimento a ciascun grado e ordine di scuola, si accede alla II fascia, secondo le seguenti modalità.

Scuola infanzia e primaria (posto comune)

Possono iscriversi alla II fascia **le studentesse e gli studenti che** nell'a.a.



2023/2024, risultano iscritte/i al III, o ad annualità successive del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e che hanno conseguito, almeno 150 CFU entro il termine di presentazione della domanda. In questo caso, la valutazione del titolo di accesso è costituita dalla media ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria entro i termini di presentazione delle istanze.

Scuola secondaria di I e II grado (docenti laureati e diplomati)

Il Decreto Ministeriale n. 221 del 20 novembre 2023 ha integrato i requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 e A-28.

Coloro che all'entrata in vigore del D.M. (16/01/2024) possedevano i titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del precedente D.M.259/2017 mantengono, comunque, i diritti di iscrizione alle GPS.

Successivamente, il **Decreto Ministeriale n. 255** del 22 dicembre 2023 ha revisionato e aggiornato i titoli di accesso ad alcune classi di concorso. In particolare, il D.M. ha aggregato le seguenti classi di concorso: A-01/A-17, A-12/A-22, A-24/A-25, A-29/A-30, A-48/A-49, A-70/A-72, A-71/A-73.

Sono, inoltre, stati aggiornati i requisiti per le classi di concorso A-20, A-27, A-53. Anche in questo caso, coloro che all'entrata in vigore del D.M. (10/02/2024) possedevano i titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del precedente D.M.259/2017 mantengono i diritti di iscrizione alle GPS.

Di conseguenza, possono iscriversi nelle GPS di seconda fascia per la:

➤ **Secondaria di I e II grado (posti Tabella A – docenti laureati)**

coloro che sono in **possesso del titolo di studio**, comprensivo degli esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, per la specifica classe di concorso (non servono più i 24 CFU);

➤ **Secondaria di II grado (posti Tabella B – docenti Itp)**

coloro che sono in **possesso del titolo di studio per la specifica classe di concorso** e degli eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente (non servono più i 24 CFU).

Posti di sostegno (per tutti gli ordini di scuola)

La seconda fascia è costituita da tutti i docenti, **privi del titolo di specializzazione** per l'insegnamento sul sostegno, **che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado** e che siano in **possesso**:

- per la scuola dell'infanzia e primaria del titolo di abilitazione o del titolo di accesso alla seconda fascia GPS;
- per la scuola secondaria di I e II grado dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia.

Posti per il personale educativo



Accedono alla seconda fascia GPS per il personale educativo, **i docenti in possesso di almeno 1 dei seguenti requisiti:**

- precedente inserimento nella II fascia delle GPS per il personale educativo;
- abilitazione per la scuola primaria;
- diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (LS 65), laurea specialistica in scienze pedagogiche (LS 87), laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (LM 57), laurea magistrale in scienze pedagogiche (LM 85);
- laurea in scienze dell'educazione (L-19).

Percorsi a differenziazione didattica

Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni gli aspiranti devono dichiarare nella domanda gli specifici titoli posseduti.

Gli aspiranti presentano la domanda di inserimento/aggiornamento o di trasferimento **per una sola provincia**, esclusivamente attraverso le procedure informatizzate, secondo le modalità ed i termini stabiliti con un successivo provvedimento della Direzione Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione.

Aspiranti presenti a pieno titolo (e con riserva) anche nelle GAE

L'aspirante inserito a pieno titolo in GAE può presentare domanda di inclusione in GPS per la medesima classe di concorso **solo in provincia diversa**. La disposizione di cui sopra non si applica agli aspiranti inseriti nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale ovvero in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione.

Gli aspiranti già inseriti a pieno titolo nelle GAE **possono** anche presentare domanda di inserimento/aggiornamento o di trasferimento per le GPS di tutte le classi di concorso per cui ne abbiano i requisiti.

Nel caso in cui richiedano l'inserimento in GPS di I fascia per la classe di concorso in cui sono presenti in GAE dovranno scegliere altra provincia, anche per tutte le altre classi di concorso.

Qualora, invece, l'inserimento in GPS sia relativo esclusivamente a classi di concorso diverse da quella di inserimento in GAE potranno scegliere sia **la stessa che diversa provincia**.

N.B. Ricordiamo che, in occasione della scelta delle scuole per la I fascia di istituto, la provincia richiesta dovrà coincidere con la provincia GPS.

Alcuni casi particolari



Aspiranti inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS

Coloro che, in forza del conseguimento della specializzazione ovvero dell'abilitazione, avevano chiesto l'inserimento negli elenchi aggiuntivi del 2023 **DEVONO presentare domanda di nuovo inserimento per la I fascia delle GPS** in considerazione del fatto che gli elenchi medesimi cessano di avere efficacia all'atto della ricostituzione delle GPS.

Aspiranti inclusi nelle precedenti GPS che non producono domanda

Ai docenti già inseriti nelle GPS del biennio 2022/23 – 2023/24 che non presentano domanda di aggiornamento/trasferimento viene attribuito il punteggio con cui figuravano nelle GPS del periodo precedente. **Le situazioni soggette a scadenza (preferenze), se non riconfermate, decadono.**

Candidati che hanno conseguito il titolo all'estero

Il candidato che abbia conseguito il titolo all'estero e sia in possesso del riconoscimento del Ministero deve indicarne gli estremi.

Il candidato che abbia conseguito il titolo all'estero e sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia deve dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio Competente.

L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

Candidati assunti in ruolo con riserva

I docenti assunti in ruolo con riserva (ai sensi dell'art.4 del D.L.87/2018 – scuola infanzia e primaria) e in attesa dell'esito del procedimento giurisdizionale possono fare domanda **di inclusione con riserva** nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito dell'esito sfavorevole del **giudizio l'inclusione diviene definitiva** con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.



DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE CLASSI DI CONCORSO

A-53, A-55, A-63, A-64 nei Licei Musicali (art.4)

I° fascia

Hanno diritto a presentare domanda di inserimento/aggiornamento nella I fascia degli insegnamenti specifici dei licei musicali **i docenti in possesso della specifica abilitazione e coloro che, anche in forza della disciplina transitoria, fossero inseriti nel biennio precedente.**

Possono produrre domanda di inserimento in I fascia anche gli aspiranti in possesso di titoli di **abilitazione conseguiti all'estero**, validi quali titoli di abilitazione nel Paese di conseguimento, **riconosciuti validi per le classi di concorso** e congiunti alla certificazione attestante il riconoscimento della conoscenza della lingua italiana.

II° fascia

Hanno titolo a presentare domanda di inserimento/aggiornamento o trasferimento, oltre ai docenti **in possesso dei titoli di studio previsti dalle vigenti disposizioni**, coloro che erano già inseriti nelle GPS di II fascia per il biennio 2022/24, anche in forza della disciplina transitoria.



DISPOSIZIONI SPECIFICHE CLASSI DI CONCORSO AD

ESAURIMENTO O NON PIÙ PRESENTI A-29, A-66, A-76, A-86, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32, B-33 (art.5)

Per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti, possono presentare domanda di **aggiornamento/trasferimento** nelle GPS di I e II fascia **esclusivamente** gli aspiranti già presenti per tali insegnamenti nelle precedenti GPS 2022/24.

Inoltre,

- gli insegnanti in possesso della abilitazione per le classi di concorso **A-66, A-76 e A-86** possono presentare domanda di aggiornamento/trasferimento nella I fascia GPS della classe di concorso A-41, **purché in possesso del relativo titolo di accesso** (alla classe di concorso A-41 con riconoscimento del servizio prestato quale specifico) e nella II fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso;
- gli insegnanti in possesso del titolo di abilitazione ovvero già inseriti nelle GPS di II fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32 possono:
 - fare domanda di aggiornamento o trasferimento nella II fascia GPS di sostegno, se in possesso del titolo di specializzazione di cui all'art.67, comma 5 del D.Lgs 297/1994;
 - fare domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS di I fascia per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di I grado per la classe di concorso B-01 e alla scuola secondaria di II grado (per le classi di concorso B-31 e B-32), se in possesso del titolo di cui all'art.8, del DPR 970/1975.

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** (art.7)

Gli interessati possono produrre domanda di:

- aggiornamento
- inserimento
- aggiornamento/trasferimento

in **una unica provincia** (a pena di esclusione) per una o più GPS e graduatorie di istituto per le quali abbiano i requisiti richiesti attraverso la apposita funzione di istanze on line messa a disposizione dal Ministero.

Per accedere alla compilazione dell'istanza, inoltre, l'aspirante dovrà essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (**SPID**) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (**CIE**). Occorre, altresì, essere abilitati al servizio "Istanze on line".

L'istanza di partecipazione al concorso potrà essere inoltrata **a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 maggio 2024 fino alle ore 23.59 dell'8 giugno 2024.**

La domanda di partecipazione potrà essere compilata attraverso il Portale Unico del reclutamento raggiungibile all'indirizzo **www.inpa.gov.it**; il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all'indirizzo **www.miur.gov.it**, attraverso il percorso "*Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >*"

L'Amministrazione non terrà conto delle istanze che non contengano tutte le indicazioni relative al possesso dei requisiti richiesti come anche delle varie dichiarazioni previste.

Viene escluso dalle graduatorie l'aspirante di cui siano accertate dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000. Di conseguenza, i candidati dichiarano i titoli posseduti senza produrre alcuna certificazione, fatti salvi:

- i titoli di studio conseguiti all'estero;
- le dichiarazioni di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
- i servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'UE ovvero in altri Paesi.

Nuova provincia Barletta/Andria/Trani

Gli aspiranti, già presenti nelle precedenti GPS per le province di Bari e Foggia, che desiderano produrre domanda per la nuova provincia di BAT (Barletta/Andria/Trani) dovranno selezionare la funzione Aggiornamento e modifica.



CONDIZIONI OSTATIVE E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE (art.6)

Gli aspiranti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande e **all'atto di sottoscrizione dei contratti**, devono possedere i requisiti generali previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici (cittadinanza italiana, età superiore ai 18 e non superiore ai 67 anni al 1° settembre 2024, godimento dei diritti civili e politici.

Oltre ai casi di esclusione già previsti dalla O.M. 60/2020 **vengono riconfermati quelli introdotti a partire dal 2022 e, in particolare:**

1. dispensa dal servizio ai sensi dell'art.439 del D.Lgs 297/1994 per **mancato superamento del periodo di prova**, limitatamente alla classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
2. dispensa dal servizio **per incapacità didattica** ai sensi dell'art.512 del D.Lgs 297/1994, limitatamente alla classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
3. licenziamento da una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero destituzione.

Gli aspiranti che, eventualmente, fossero incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio (oppure siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio) possono, comunque, presentare la domanda qualora gli effetti dei provvedimenti cessino prima del termine di validità delle GPS (biennio 2024/25 – 2025/26). **La loro posizione non sarà comunque presa in considerazione per l'attribuzione degli incarichi sino al termine della sanzione o sospensione cautelare.**



VALUTAZIONE DEI TITOLI (art.8)

Sono previste tabelle di valutazione dei titoli separate per fascia (I fascia GPS e II fascia GPS) e insegnamenti (infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, ITP, personale educativo, sostegno).

I titoli posseduti dall'aspirante (diversi da quelli di servizio che vengono, in ogni caso, dichiarati una sola volta) devono essere caricati una volta per ogni tabella di valutazione per la quale si voglia presentare domanda di inserimento/aggiornamento in GPS. Esempio: un docente è inserito in GPS I fascia per le classi di concorso A-12 e A-11 (Tabella A/3) e in GPS II fascia per la classe di concorso A-18 (Tabella A/4). L'eventuale titolo culturale da valutare deve essere dichiarato, **una volta** sulla tabella A/3 (I fascia) e **una volta** sulla tabella A/4 (seconda fascia).

La valutazione dei titoli dichiarati sarà a cura degli Uffici Scolastici Provinciali che opereranno anche attraverso delega a scuole polo per specifiche classi di concorso per garantire uniformità nelle valutazioni.

Certificazioni linguistiche

Ai fini della valutazione delle certificazioni linguistiche, sono stati aggiornati i riferimenti normativi prevedendo, a tal proposito, anche le disposizioni del D.M. 10 marzo 2022, n. 62 e quelle del D.M. 18 ottobre 2022, n. 200.

Titoli di specializzazione in L2

Per i titoli di specializzazione in L2 è stato inserito il riferimento alle modifiche introdotte al D.M. 6 luglio 2023, n.130

In caso di difformità tra quanto dichiarato dall'aspirante e i titoli effettivamente posseduti, i **Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali** provvedono alle opportune modifiche di punteggio ovvero alla esclusione dalla graduatoria.

In occasione del primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, il **Dirigente scolastico della scuola di servizio effettua il controllo** delle dichiarazioni presentate. All'esito dei controlli effettuati dal Dirigente scolastico, **l'Ufficio Scolastico Provinciale:**

- **convalida a sistema i dati** contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. In questo caso, i titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe docenti;
- in caso di esito negativo della verifica, **provvede a rideterminare il punteggio dell'aspirante** ovvero alla esclusione dello stesso dalla graduatoria.

Le determinazioni relative alla eventuale responsabilità penale di cui all'art.76 del DPR 445/2000 restano di competenza del Dirigente scolastico che ha effettuato il controllo.



VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

(art.15 e note 1290/2020 e 1550/2020)

Modalità di caricamento del servizio

Ciascun servizio, sia importato dal sistema ovvero inserito manualmente dall'interessato, **deve essere inserito su una sola graduatoria per la quale sarà valutato come specifico**. Sarà cura del sistema attribuire lo stesso servizio in automatico sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta domanda di aggiornamento valutandolo secondo le disposizioni previste.

Il punteggio di servizio complessivamente valutabile per ogni graduatoria è al massimo di 12 punti per anno scolastico.

Il servizio prestato ai sensi dell'art.11, comma 14, della L.124/1999 è valutato, comunque, 12 punti. A tale proposito, in fase di compilazione della domanda, è necessario spuntare l'apposito flag.

Ricordiamo che, sin dall'istituzione delle GPS con O.M. 60/2020, **è stato rimosso il limite della valutabilità del servizio per un massimo di 6 mesi**. In ogni caso, l'aspirante può accumulare, a titolo di servizio, un **punteggio massimo di 12 punti per anno scolastico per ciascuna classe di concorso**.

Punteggi e precedenza

Al punteggio posseduto dai candidati già inseriti nelle precedenti GPS si aggiunge quello maturato **dopo il 31 MAGGIO 2022 ed entro la data di scadenza del termine** per la presentazione delle domande. Possono essere valutati, altresì, i **titoli conseguiti anche in precedenza ma non ancora dichiarati**. **Attenzione: coloro che in occasione delle GPS 2022 avessero dichiarato il servizio successivo al 31 maggio al fine di migliorare il proprio punteggio non devono ridichiararlo perché già valutato.**

I titoli oggetto di valutazione devono essere dichiarati, posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le situazioni soggette a scadenza (diritto a fruire della preferenza a parità di punteggio), benché già anche dichiarate, **devono essere riconfermate**, anche nel caso di sola permanenza. In assenza di riconferma, tali preferenze si considerano decadute.

Servizio prestato sul sostegno (sia con il titolo che senza).

Il servizio prestato sul sostegno è valido:

- come **servizio specifico** sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
- come **servizio specifico** sulle classi di concorso del relativo grado;
- come **servizio aspecifico** per le altre eventuali classi di concorso e posti di sostegno afferenti a grado diverso.

Servizio prestato senza titolo di accesso

Il servizio prestato nel corso degli anni senza il possesso del titolo di studio di



accesso (anche attraverso MAD) è, comunque, valido ai fini della valutazione del servizio a condizione che **il titolo di accesso sia acquisito al momento della presentazione della domanda.**

Servizio prestato nella scuola primaria o dell'infanzia da docente inserito nella seconda fascia.

Al fine di consentire una graduazione degli aspiranti della II fascia GPS per la scuola primaria e dell'infanzia (che, ricordiamo, non hanno ancora conseguito il titolo di studio), l'eventuale servizio prestato su posto comune o di sostegno è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico, a seconda del grado **esclusivamente per la scuola primaria e dell'infanzia.**

Servizi contemporanei al conseguimento dell'abilitazione

Per le graduatorie di I fascia, destinate agli abilitati, non può essere oggetto di valutazione il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo ovvero nelle relative graduatorie sul sostegno.

Gli stessi docenti, qualora abbiano prestato servizio durante la frequenza dei corsi abilitanti su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo non ricomprese nel percorso di abilitazione ovvero sul sostegno per grado diverso, possono dichiarare tale servizio nelle relative graduatorie.

Servizio di religione cattolica o alternativa IRC

Il servizio di religione cattolica (identificato dal codice "RELI") e quello su ore alternative alla religione cattolica (identificato dal codice "ALRE") è valutato, **sempre, come aspecifico.**

Servizi prestati con contratti atipici

I servizi prestati con contratti atipici nelle scuole paritarie o nei CFP su **insegnamenti curriculari o posto di sostegno** sono valutati per l'intero periodo come avviene per i contratti da lavoro dipendente.

Servizio negli istituti legalmente riconosciuti

Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è **valutato la metà del punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici** (art.15, comma 4, della O.M.). **Per questo motivo, l'aspirante deve spuntare l'apposito flag previsto nell'istanza.**

Servizio prestato nelle scuole non paritarie degli albi regionali

Il servizio prestato nelle scuole **non paritarie inserite negli albi regionali** di cui all'art.1-bis, comma 5, del Decreto-Legge 250/2005 è **valutato la metà del punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici.** **Per questo motivo, l'aspirante deve spuntare l'apposito flag previsto nell'istanza.**

Servizio prestato nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento



italiana da cittadini italiani

Il servizio di insegnamento prestato **da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate** con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa certificazione dell'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Gorizia e Udine, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

Servizio prestato su sostegno già caricato negli aggiornamenti precedenti ma non valorizzato correttamente

L'unica modifica che il candidato potrà effettuare sui servizi già dichiarati riguarda i servizi prestati su sostegno ma non correttamente valorizzati (senza la relativa spunta). La piattaforma, selezionando il servizio, consentirà di valorizzare il servizio correttamente, attraverso la spunta del flag relativo.

Titoli artistici e professionali

I titoli artistici e professionali, **valutabili per un massimo di 66 punti**, non sono computati ai fini del conferimento delle supplenze sul sostegno.

Valutazione dei servizi prestati su scienze motorie nella scuola primaria

I servizi prestati sull'insegnamento delle scienze motorie nella scuola primaria sono considerati specifici esclusivamente per tale tipo di insegnamento.

Valutazione dei servizi nelle classi di concorso oggetto di aggregazione

A seguito dell'aggregazione delle classi di concorso (come da D.M. 255/2023), i servizi prestati sulle precedenti classi di concorso saranno considerati specifici anche sull'altra classe di concorso della medesima aggregazione dall'anno scolastico 2024/25.

Conferma delle preferenze

A causa della modifica all'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 **tutte** le preferenze cui ha diritto l'aspirante (e non solo le situazioni soggette a scadenza) devono essere confermate. In mancanza, i titoli di preferenza non verranno riconfermati.

Riserva 15% per coloro che hanno il prestatato servizio civile universale

Il Decreto-Legge 22 aprile 2023, n.44 ha introdotto, per tutti i concorsi pubblici, la riserva di posti pari al 15% destinata a coloro che hanno prestatato servizio civile universale. Il candidato per avvalersi della riserva dovrà allegare alla domanda la specifica certificazione.



Servizio militare di leva

Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio



22



<p>militare di leva sono interamente valutabili <u>solo</u> se prestati in costanza di nomina.</p> <p>Rideterminazione del punteggio e effetti sul servizio prestato L'eventuale servizio prestato sulla base di <u>dichiarazione mendaci</u> è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto con apposito decreto del Dirigente scolastico, con la conseguenza che non potrà essere citato negli attestati di servizio e non è attribuito alcun punteggio.</p> <p>Servizio prestato in forza di provvedimenti cautelari. L'O.M., con il fine di garantire una omogeneità di trattamento a livello territoriale, prevede la valutazione del servizio prestato a seguito di provvedimenti cautelari adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa – che abbiano comportato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o determinato sulla base dell'inserimento in graduatorie concorsuali, ad esaurimento o di istituto – successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali.</p>	 

PUBBLICAZIONE DELLE GPS – RICORSI (art.9)

Il Dirigente dell’Ambito Territoriale competente pubblica le GPS sul sito dell’Ufficio.

Analogamente, le graduatorie di istituto vengono pubblicate all’Albo delle diverse istituzioni scolastiche per gli insegnamenti impartiti.

Non è prevista la pubblicazione delle GPS provvisorie.

Avverso le GPS è possibile il ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione; in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

ELENCO AGGIUNTIVO ALLE GPS (art.10)

Per coloro che acquisiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione dopo il 30 giugno 2024 e nelle more della ricostituzione delle GPS è previsto l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia. Nel caso in cui tali aspiranti siano già inseriti in una qualunque GPS, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi avverrà nella medesima provincia e comporterà l’automatica cancellazione della posizione nella II fascia della GPS. **L’aspirante già inserito nelle GPS** che in ragione del conseguimento della abilitazione o della specializzazione passa dalla II fascia delle GPS alla I fascia **mantiene le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.**

Nel caso in cui, invece, l’aspirante non fosse ancora inserito in alcuna GPS potrà effettuare la scelta delle 20 istituzioni scolastiche.

Gli interessati sono graduati con i punteggi previsti dalle tabelle A relative alle GPS di I fascia e sono valutabili i titoli conseguiti secondo le modalità e i termini fissati dal Decreto con il quale verrà disposta l’apertura della finestra per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi.

L’inserimento negli elenchi aggiuntivi **non interferisce sulle posizioni dei soggetti** abilitati o specializzati **già inseriti nella prima fascia** delle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle correlate graduatorie di istituto.



NUOVE GRADUATORIE DI ISTITUTO (art.11)

Per la copertura delle supplenze residue dopo le nomine da GAE e da GPS e delle supplenze brevi, i Dirigenti Scolastici utilizzano le Graduatorie di Istituto.

Le graduatorie di istituto sono così costituite:

- **I fascia:** costituita dagli aspiranti **abilitati presenti in GAE** nella provincia scelta per le graduatorie di istituto ovvero nella provincia in cui si è presentata domanda per le GPS (infatti, la provincia scelta per le Graduatorie di Istituto di I fascia dagli aspiranti iscritti in GAE può essere diversa da quella delle GAE stesse);
- **II fascia:** costituita **dagli aspiranti abilitati o specializzati** inseriti nelle GPS di I fascia che hanno presentato il modello di scelta delle 20 sedi contestualmente alla domanda di inserimento in GPS;
- **III fascia:** costituita **dagli aspiranti non abilitati o non specializzati** (ma con tre anni di servizio su sostegno sul relativo grado) inseriti nelle GPS di II fascia che hanno presentato il modello di scelta delle 20 sedi contestualmente alla domanda di inserimento in GPS.

Per le graduatorie di istituto le posizioni, i punteggi e le eventuali precedenza/preferenze sono determinate, esclusivamente, **sulla base dei dati presentati all'atto della domanda di inclusione nelle GAE e GPS.**

L'aspirante può scegliere fino a **20 istituzioni** scolastiche per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno della medesima provincia scelta per le GPS.

In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, l'aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto per il relativo insegnamento, dopo aver effettuato le operazioni di iscrizione, è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto di seconda fascia; gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie d'istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.

I docenti della scuola dell'infanzia e primaria possono, altresì, indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarano la disponibilità ad accettare **supplenze brevi fino ad un massimo di 10 giorni** con modalità di interpello e presa di servizio particolarmente agili.

Visualizzazione e stampa del punteggio

Al fine di favorire un primo controllo della correttezza delle informazioni caricate, la piattaforma, una volta compilate tutte le sezioni obbligatorie, consentirà agli aspiranti di visualizzare il punteggio delle GPS (tenendo conto anche del punteggio già storicizzato). Sarà, inoltre, possibile provvedere alla stampa dei punteggi accumulati nelle varie sezioni.



Allegato 1

Nota Capo Dipartimento 1290 del 22-07-2020

Oggetto: *Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020.*

Carissimi,

non esiste una formula italiana, e specie nel linguaggio amministrativo, equivalente all'inglese "to whom it may concern", ma il senso della nota è questo. La presente nota, in effetti, riguarda gli Uffici, le organizzazioni sindacali, soprattutto gli aspiranti che si accingono a caricare la propria istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle corrispettive graduatorie di istituto.

Non è stato facile imbastire e attuare la procedura, in tempi che rappresentano un record per la pubblica amministrazione. A chi ha lavorato ai provvedimenti e alla predisposizione delle istanze, va il mio grazie.

Occorrono alcune precisazioni, che prendono spunto dai quesiti già arrivati per le vie più diverse. L'istanza stessa, comunque, prevede una guida operativa, che segue l'aspirante passo passo nella compilazione.

Alcune notazioni preliminari sono necessarie.

La prima operazione che deve fare l'aspirante è leggere l'OM 60/2020, soprattutto per la parte relativa alla presentazione delle istanze, ai titoli di accesso e alle tabelle titoli. Può sembrare tautologico dirlo, ma non lo è. In particolare, sono valutabili, solo ed esclusivamente, i titoli contemplati nelle tabelle, in alcuni casi identificati con la fonte giuridica a evitare equivoci. Se un titolo non è previsto, non è previsto e dunque non valutabile. Per fare un solo esempio, non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti "altri servizi di insegnamento".

Un secondo aspetto merita attenzione. Nel corso degli anni, i percorsi di abilitazione TFA e di specializzazione sul sostegno si sono accavallati tra diversi anni accademici. Spesso, l'anno accademico di riferimento e l'anno accademico di effettivo svolgimento non corrispondono. Come è noto, vi è un divieto che riguarda la contemporanea frequenza di più percorsi accademici in ciascun anno accademico. Ed è per l'appunto la contemporanea frequenza a fare fede, contemporanea frequenza che ha comportato, all'epoca, la scelta da parte degli aspiranti, e che dunque è stata già risolta all'atto dell'iscrizione ai percorsi.

Gli aspiranti possono dunque caricare i predetti titoli, che saranno poi sottoposti a valutazione seguendo le predette indicazioni.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, qualche chiarimento è opportuno.

Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall'interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto

C.1 della tabella, sarà valutato come specifico. Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell'istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione. Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all'articolo 15 comma 2 dell'OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell'interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico. I titoli, invece, devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento. Il punteggio sarà reso noto solo all'atto di approvazione delle GPS.

Per il resto, ai sensi dell'articolo 15 dell'OM 60/2020 e delle relative tabelle di valutazione dei titoli,

- 1) il servizio prestato sul sostegno è valido
 - a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;*
 - b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;*
 - c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;**
- 2) il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda;*
- 3) come eccezione rispetto al punto 2, per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria;*
- 4) per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.*

Ricordo che il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è comunque pari al massimo a 12 punti.

Nel caso emergano ulteriori questioni, cercheremo di dare risposte in tempi brevi, attraverso note o lo strumento delle FAQ, ma solo per quanto non sia già chiarito o ricompreso nell'Ordinanza. Per gli aspiranti, vi è il canale mail dell'URP, mentre le OO.SS e gli USR hanno un canale dedicato. Quello che mi sento di raccomandare, è di avere soprattutto il massimo rispetto per chi lavora. Inondare gli uffici di PEC (che hanno tempi di lavorazione complessi) o scrivere a una pluralità di soggetti non cambia la sostanza delle situazioni, specie se sono già definite nell'OM 60/2020. Usare i canali giusti e nel modo appropriato è il miglior modo per trovare una risposta chiara e nei tempi utili.

*Dipartimento per il sistema educativo
Di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI*

Allegato 2**Nota Capo Dipartimento 1550 del 04-09-2020**

Oggetto: *Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze.*

Con riferimento alla procedura di costituzione delle GPS, voglio innanzitutto ringraziare, anche a nome dell'on. Ministro, tutti coloro i quali in queste settimane hanno garantito, e stanno continuando a garantire, un risultato organizzativo straordinario, trattando complessivamente quasi 2.000.000 di pratiche.

Per la prima volta il sistema ci ha consentito di avere una procedura informatica che abbatte i tempi di lavorazione; di eliminare le difformità delle valutazioni nelle singole graduatorie, assicurando imparzialità e oggettività; di avere le graduatorie in tempo utile, evitando l'effetto domino in base al quale il rallentamento di una singola istituzione scolastica comportava il blocco di intere province. I titoli presentati, una volta convalidati dalle singole istituzioni scolastiche, entreranno in anagrafe docente, consentendo il loro utilizzo per la successiva presentazione di istanze senza la necessità di ulteriori controlli e adempimenti da parte dei docenti e dell'amministrazione.

Per la prima volta, inoltre, i dati a sistema hanno consentito l'emergere di storture e di situazioni prive dei necessari titoli, dando garanzia di trasparenza a tutti gli aspiranti. E', quello dei controlli, un lavoro ancora in corso per le diverse fasi previste. Un lavoro immaginato come multilivello, in modo da avere valutazioni sempre più accurate e verifiche puntuali, ma che allo stesso tempo sarà definitivo.

Come ovvio, il sistema sarà progressivamente perfezionato, a partire dall'esperienza di chi ha operato sulle procedure, ma il risultato raggiunto è già di per sé rivoluzionario e muta, definitivamente, procedure decisamente obsolete.

Voglio richiamare la vostra attenzione circa la necessità che si verifichino i punteggi assegnati agli aspiranti in fase di pubblicazione delle graduatorie, alla luce dell'OM 60/2020, evitando l'applicazione di disposizioni previgenti, e assicurando, altresì, il pieno rispetto degli adempimenti in tema di privacy.

La produzione automatica delle graduatorie consente comunque agli uffici di continuare ad operare. Più in generale, fermo restando la conclusione delle nomine a tempo determinato entro la data prefissata del 14 settembre, segnalo l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste.

Vi sono, a tale proposito, alcune questioni che meritano particolare attenzione, su fattispecie già peraltro previste dall'OM 60/2020 e chiarite nelle note e nelle FAQ.

Si ribadisce quanto riportato nella nota 22 luglio 2020, n. 1290: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi "aspecifici", tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti. Nel caso di punteggi superiori ai 12 punti il sistema informativo ha previsto in automatico la relativa decurtazione, riportandolo al massimo di 12 punti previsti. L'incremento dei punteggi previsti sul servizio, che pure ha destato stupore e fatto supporre errori, è invece l'effetto della normativa sopravvenuta, che ha mutato i criteri di calcolo ed è stata puntualmente recepita dal sistema informatico.

Riguardo alla classe di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell'allegato E di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale. Riguardo all'insegnamento sulle GPS di sostegno di seconda fascia, inoltre, nelle varie fasi di controllo deve essere verificata la presenza di tre annualità di servizio specifico sul sostegno sullo stesso grado di istruzione. In questi due casi, il gestore sta coadiuvando gli uffici nella risoluzione degli eventuali disallineamenti.

Altro punto da evidenziare, per il seguito dello scrutinio, riguarda la valutazione degli assegni di ricerca: come più volte ribadito, va valutato il singolo "bando" vinto, e non le annualità.

È inoltre opportuna una verifica sui punteggi dichiarati per il conseguimento del titolo di Istituto tecnico superiore, perché alcuni aspiranti potrebbero aver dichiarato erroneamente il titolo di scuola secondaria di secondo grado.

Per quanto concerne, infine, la GPS di I fascia su infanzia e primaria, va proseguito il lavoro di verifica puntuale, controllando che i candidati non abbiano fatto valutare indebitamente il servizio prestato su questi gradi durante il periodo di durata legale del percorso, in quanto già valutato, in ragione di 12 punti per anno, nel punteggio attribuito al titolo; e va escluso il punteggio relativo alle certificazioni linguistiche effettuato dai Centri linguistici di ateneo che, come più volte ribadito, non era dichiarabile né valutabile.

Per eventuali ulteriori informazioni, gli USR potranno rivolgersi, rigorosamente per PEO, all'indirizzo che sarà comunicato ai direttori.

Le graduatorie eventualmente modificate in accoglimento dei reclami saranno ripubblicate prima delle convocazioni relative.

Resta che la fase conclusiva di convalida è affidata alle istituzioni scolastiche sedi di prima nomina, cui saranno inviate specifiche istruzioni anche ai fini della trattazione dei casi più delicati, come ad esempio le ulteriori false dichiarazioni che dovessero emergere.

*Dipartimento per il sistema educativo
Di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI*

ALLEGATO 3
Corrispondenza titoli ITS/classi di concorso ITP (Allegato 1 al D.M. 246/2023)

Area tecnologica	Ambito	Figura nazionale	EQF	Classe di concorso
1.Energia	1.1 approvvigionamento e generazione di energia sostenibile	1.1.1 Tecnico superiore per l'energia sostenibile	5	B-15 B-16
1.Energia	1.2 Efficienza energetica nei processi, negli impianti e nelle costruzioni	1.2.1 Tecnico superiore per l'efficienza energetica degli impianti	5	B-15 B-17
1.Energia	1.2 Efficienza energetica nei processi, negli impianti e nelle costruzioni	1.2.2 Tecnico superiore per l'efficienza energetica nell'edilizia sostenibile	5	B-14
1.Energia	1.3 Sostenibilità energetica nell'ambiente e nell'economia circolare	1.3.1 Tecnico superiore per l'ambiente e la sostenibilità nella gestione energetica dei rifiuti e delle risorse idriche 1.3.2 Tecnico superiore per la sostenibilità energetica nell'economia circolare	5 5	B-15 B-17
2.Mobilità sostenibile e logistica	2.1 Mobilità delle persone e delle merci	2.1.1 Tecnico superiore per la conduzione del mezzo navale e la gestione degli impianti e apparati di bordo	6	B-03 B-17 B-24 B-25 (*) (*) purché la declinazione del percorso sia coerente con lo specifico settore del laboratorio



2.Mobilità sostenibile e logistica	2.1 Mobilità delle persone e delle merci	2.1.2 Tecnico superiore del trasporto ferroviario e intermodale con qualifica di agente polifunzionale	5	B-03 B-05
		2.1.3 Tecnico superiore per la gestione dei servizi tecnici di bordo	5	B-15
2.Mobilità sostenibile e logistica	2.2 Efficientamento, produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	2.2.1 Tecnico superiore per la manutenzione aeronautica	6	B-03 B-09 B-10
2.Mobilità sostenibile e logistica	2.2 Efficientamento, produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	2.2.2. Tecnico superiore per l'efficientamento, la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture	5	B-10 B-17 B-25(*) (* purché la declinazione del percorso sia coerente con lo specifico settore del laboratorio
2.Mobilità sostenibile e logistica	2.3 Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche	2.3.1 Tecnico superiore per i servizi di mobilità urbana ed extraurbana integrati	5	B-05 B-03
		2.3.2 Tecnico superiore per la logistica ed il trasporto intermodale	5	
3.Chimica e nuove tecnologie della vita	3.1 Biotecnologie industriali e ambientali	3.1.1 Tecnico superiore per la ricerca e sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico industriali	5	B-12
		3.1.2 Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica e chimico industriali	5	



		3.1.3 Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di impianti chimici, biochimici, chimico farmaceutici e biotecnologici	5	
		3.1.4 Tecnico superiore per le produzioni circolari della chimica verde e dei materiali innovativi	5	
		3.1.6 Tecnico superiore per la rilevazione e l'elaborazione dei dati, per le sperimentazioni, le ricerche cliniche, lo sviluppo dei farmaci e dei dispositivi biomedicali	6	
		3.1.7 Tecnico superiore per il laboratorio chimico, biochimico e microbiologico	6	
4.Sistema agroalimentare	4.1 Agroalimentare	4.1.1 Tecnico superiore per la gestione e l'innovazione nelle produzioni primarie e nel sistema agroindustriale	5	B-11
		4.1.2 Tecnico superiore per i controlli e le certificazioni nelle filiere agroalimentari	5	
		4.1.3 Tecnico superiore per la valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari	5	
		4.1.4 Tecnico superiore per la bioeconomy nelle imprese agroalimentari e agroindustriali	5	
		4.1.5 Tecnico superiore per la trasformazione e lo sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali e innovativi	5	



5.Sistema casa e ambiente costruito	5.1 Sistema casa	5.1.1 Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni	5	B-14
5.Sistema casa e ambiente costruito	5.1 Sistema casa	5.1.2 Tecnico superiore per il design sostenibile e l'innovazione nel settore legno e arredamento	5	B-26
6. Meccatronica	6.1 Sviluppo e innovazione del processo e del prodotto	6.1.1 Tecnico superiore per la progettazione e la produzione meccatronica avanzata	5	B-17
6. Meccatronica	6.12 Automazione e integrazione della produzione industriale	6.2.1 Tecnico superiore per l'automazione e la robotica industriale 6.2.2 Tecnico superiore per la digitalizzazione dei sistemi e per l'applicazione delle tecnologie abilitanti ai processi industriali	5 5	B-15 B-16 B-17
7. Sistema moda	7.1 Moda	7.1.1 Tecnico superiore per il coordinamento dei processi del sistema moda 7.1.2 Tecnico superiore per i processi di ricerca, sviluppo e produzione dei prodotti del sistema moda	5 5	B-13 B-18 B-28 (*) (*) purché la declinazione del percorso sia coerente con lo specifico settore del laboratorio
9. Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo	9.1 Turismo e attività culturali	9.1.1 Tecnico superiore per la progettazione, sviluppo e promozione dell'offerta della filiera turistica 9.1.2 Tecnico superiore per la sviluppo dei processi di gestione e dell'offerta delle filiere turistiche e culturali 9.1.3 Tecnico superiore per l'organizzazione e la promozione di eventi in	5 5 5	B-19 B-21

		ambito turistico e culturale 9.1.4 Tecnico superiore per la gestione dei servizi di supporto agli ospiti	5	
9. Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo	9.2 Beni culturali e artistici	9.2.3 Tecnico superiore per la promozione, progettazione e realizzazione di oggetti e collezioni di artigianato con valore culturale e artistico	5	B-08 B-26 (*) B-27 (*) B-28 (*) (*) purché la declinazione del percorso sia coerente con lo specifico settore del laboratorio
10. Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati	10.1 Architetture software e data management	10.1.1 Tecnico superiore sviluppatore software	5	B-16
		10.1.2 Tecnico superiore data manager	5	
10. Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati	10.2 Architetture e sistemi	10.2.1 Tecnico superiore System administrator	5	B-16
		10.2.2 Tecnico superiore system cybersecurity	5	
10. Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati	10.3 Trasformazione digitale	10.3.1 Tecnico superiore per la digitalizzazione dei processi con soluzioni artificial intelligence based	5	B-16
10. Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati	10.4 Contenuti digitali e creativi	10.4.1 Tecnico superiore augmented, virtual e mixed reality	5	B-16 B-22
		10.4.2 Tecnico superiore digital media designer	5	
		10.4.3 Tecnico superiore digital media specialist	5	

Allegato 4
D.M. 9 aprile 2009, n. 42 – Allegato 4 “Diplomi di perfezionamento equiparati ai dottorati di ricerca”

<i>TITOLI</i>	<i>ISTITUZIONI INTERESSATE</i>	<i>SEDE</i>	<i>NORMA</i>
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Scuola Normale Superiore	PISA	LEGGE N.308/1986
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. ANNA”	PISA	LEGGE N.41/1987
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Alta Scuola Europea di Scienze Religiose FONDAZIONE per le SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII	BOLOGNA	D.M. MURST 19.10.1998
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Scuola Internazionale di Alti Studi della Cultura Fondazione COLLEGIO S. CARLO	MODENA	D.M. MURST 4.5.1999
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Società Internazionale per lo studio del Medioevo Latino FONDAZIONE EZIO FRANCESCHINI	FIRENZE	D.M. 3.4.2001
DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Istituto di scienze farmacologiche “Mario Negri”	MILANO	D.M. MIUR 11.11.2008

DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO	Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento	FIRENZE	<i>D.M. 9.10.2001</i>
DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO	Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	TRIESTE	<i>D.P.R.382/80, ART.74 D.M. MURST 24.2.1993</i>
DIPLOMA DI DOCTOR PHILOSOPHIA PhD	Istituto Universitario Europeo	FIESOLE/FIRENZE	<i>LEGGE N. 352/1986</i>
DIPLOMA DI DOTTORATO in STUDI STORICI	Università degli Studi	S. MARINO	<i>D.M. MURST 11.6.1990 e scambio NOTE DEL 31.5.1990</i>
DIPLOMA DI DOTTORATO in INGEGNERIA GESTIONALE	Università degli Studi	S. MARINO	<i>D.M. MURST 7.3.2003 e scambio NOTE 16.7.199 9</i>
DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO	Fondazione Internazionale per gli studi superiori di Architettura Scuola Superiore Europea di Architettura Urbana	NAPOLI	<i>D.M. MIUR 14 LUGLIO 2006</i>

Allegato 5**Contratti di ricerca****LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240**

Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

(... omissis)

TITOLO III**NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO****Art. 22****Contratti di ricerca**

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso

del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

N.B.: Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-bis) che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni".

Allegato 6

D.M. del 7 marzo 2012, n.3889

(...omissis)

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente decreto individua i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.
2. Ai fini di assicurare l'univocità e la trasparenza dell'azione amministrativa, il presente decreto individua i criteri di selezione dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni, i requisiti per le certificazioni e la corrispondenza tra i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, di seguito denominato QCER, e i titoli di studio e attestazioni nazionali.

Articolo 2 – Soggetti qualificati

1. Sono considerati soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 1, gli Enti certificatori formalmente riconosciuti, direttamente ovvero per il tramite di Istituzioni appositamente incaricate dai Governi dei Paesi nei quali la lingua straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale.
2. L'elenco degli Enti certificatori di cui al comma 1 è costituito presso la Direzione generale per gli Affari Internazionali di questo Ministero ed è reso disponibile al pubblico sul sito internet; è aggiornato su richiesta degli Enti medesimi, previa presentazione della documentazione attestante il riconoscimento di cui al comma 1.
3. Ai fini della costituzione dell'elenco di cui al comma 2, la Direzione generale per gli Affari Internazionali richiede formalmente l'elenco degli Enti certificatori riconosciuti:
 - a. alle ambasciate dei Governi dei Paesi membri dell'Unione europea nei quali la lingua straniera è lingua ufficiale;
 - b. alle Ambasciate dei Governi dei Paesi non comunitari in cui la lingua ufficiale è insegnata in Italia.
4. A partire dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2, le corrispondenti certificazioni assumono validità ai sensi del presente decreto.
5. L'elenco viene aggiornato a cura della Direzione generale per gli Affari Internazionali a seguito di verifiche periodiche.

Articolo 3 – Requisiti per il riconoscimento delle certificazioni

1. Ai fini dell'articolo 1, sono requisiti per il riconoscimento delle certificazioni rilasciate dai soggetti di cui all'articolo 2:
 - a. la conformità al QCER e, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella "Scala Globale" e nella "Griglia di Autovalutazione";
 - b. l'attestazione del livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle abilità sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura), specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilità;
 - c. la presentazione, da parte dell'Ente certificatore, di una tabella di conversione dei livelli di competenza indicati nelle certificazioni rilasciate con quelli previsti dal QCER.

Articolo 4 – Corrispondenza tra i livelli del QCER e titoli di studio o attestazioni nazionali

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per la valutazione delle competenze linguistiche in lingua inglese di livello B2 ivi prevista, gli Atenei conformano l'attestazione ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto

Allegato 7

Decreto 12 luglio 2012, n. 10899 – Elenco enti certificatori

(...omissis)

Articolo 1

Formazione, tenuta e pubblicazione dell'elenco degli enti certificatori

1. I soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del DM 7 marzo 2012 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo.
2. Tale elenco degli enti certificatori è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 2

Aggiornamento dell'elenco degli enti certificatori

1. L'elenco di cui al precedente articolo è aggiornato, di norma con cadenza annuale, secondo le modalità indicate nell'articolo 2, comma 5, del D.M. 7 marzo 2012.

Articolo 3

Requisiti e validità delle certificazioni

1. Le certificazioni rilasciate dagli enti certificatori di cui all'articolo 4 sono quelle rese in conformità al *Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue* e, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella "Scala Globale" e nella "Griglia di Autovalutazione", ovvero quelle che presentano, ove necessario, una tabella di conversione – predisposta dall'ente certificatore stesso – dei livelli di competenza indicati nelle certificazioni con quelli previsti dal QCER.
2. Le certificazioni in parola assumono validità dal momento della pubblicazione sul sito internet del MIUR o da altra data ivi eventualmente specificata.
2. Nel caso in cui un ente certificatore sia cancellato dall'elenco per sopravvenuta carenza dei requisiti, le certificazioni emesse sino alla data di pubblicazione della cancellazione si ritengono valide ai sensi del DM 7 marzo 2012.
3. Considerato che gli enti certificatori inclusi nell'elenco possono rilasciare anche tipologie di certificazioni diverse da quelle valide ai sensi del DM 7 marzo 2012, coloro che sono in possesso di pregresse certificazioni e/o interessati al conseguimento di certificazioni da far valere nell'ambito specificato dal Decreto in parola sono tenuti a verificare che tali certificazioni:
 - a. siano rilasciate da uno tra gli enti certificatori di cui all'elenco riportato all'articolo 4 e i suoi successivi aggiornamenti;
 - b. attestino il livello di competenza linguistico-comunicativa del candidato nelle cinque abilità sia ricettive che produttive (Ascolto, Parlato, Lettura, Scrittura, Interazione), specificando nel dettaglio la valutazione per ogni singola abilità.

Articolo 4

Elenco enti certificatori (aggiornato con D.M.200/2023)

LINGUA FRANCESE

- Alliance Française;
- Camera di Commercio e d'Industria di Parigi;
- Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP)

LINGUA INGLESE

- Cambridge (ESOL);
- City and Guilds (Pitman);
- Edexcel /Pearson Ltd;
- English Speaking Board (ESB)
- International English Language Testing System (IELTS)
- London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB)
- Trinity College London (TCL)
- Department of English, Faculty of Arts – University of Malta
- National Qualifications Authority of Ireland – Accreditation and Coordination of English Language Services (NQAI – ACELS)

LINGUA NEOGRECA

- Centro di Lingua Greca di Atene, Grecia

LINGUA SPAGNOLA

- Istituto Cervantes
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
- Consorzio Interuniversitario CELU, Argentina

LINGUA TEDESCA

- Goethe-Institut
- Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Allegato 8

D.M. del 10 marzo 2022, n.62

Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico

(...omissis)

Articolo 1

Finalità

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto individua i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.
3. Al fine di assicurare l'univocità, l'oggettività e trasparenza dell'azione amministrativa, il presente decreto individua i requisiti per il riconoscimento dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni, i requisiti per le certificazioni medesime e la corrispondenza tra i livelli del *Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue*, di seguito denominato "QCER", i titoli di studio e le attestazioni nazionali.
4. È istituito presso la Direzione generale per il personale scolastico, ed è reso disponibile al pubblico sul proprio sito internet, l'elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni linguistiche e la corrispondenza tra i livelli del QCER, i titoli di studio e le attestazioni nazionali, di seguito denominato "elenco".
5. Le certificazioni assumono validità ai sensi del presente decreto solo a seguito dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco sul sito Internet dedicato e dell'emanazione di uno o più decreti del Direttore Generale per il personale scolastico.
6. L'inserimento in elenco ha validità per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 5. Allo scadere del triennio il soggetto proponente, salvo domanda di nuovo inserimento, da inviare entro le scadenze indicate all'articolo 5, verrà automaticamente eliminato dall'elenco.

Articolo 2

Requisiti per il riconoscimento delle certificazioni

1. Ai fini del riconoscimento delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera sono considerati requisiti fondamentali quelli di seguito indicati:
 - a. la conformità al QCER e, in particolare, alla scala dei sei livelli specificati nella "*Scala Globale*" e nella "*Griglia di Autovalutazione*";
 - b. l'attestazione del livello finale di competenza linguistico-comunicativa del candidato espresso solamente in base ai descrittori del QCER;
 - c. la valutazione ottenuta dei livelli di competenza raggiunti in ognuna delle abilità di comprensione (ascolto, lettura), di interazione/produzione orale e di produzione scritta;

- d. la presentazione, da parte dell'Ente certificatore, di una tabella di conversione dei livelli di competenza raggiunti nelle varie prove e delle corrispondenti valutazioni assegnate, con quelli previsti dal QCER.

Articolo 3

Requisiti per il riconoscimento dei soggetti qualificati

1. Possono richiedere l'inclusione nell'elenco gli enti che rilasciano le certificazioni linguistico-comunicative e che abbiano e conservino nel tempo i seguenti requisiti:
 - a. disporre, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico. Per gli enti non italiani verrà richiesta la traduzione in lingua italiana dello Statuto nonché una certificazione di riconoscimento giuridico dell'ente da parte dell'Ambasciata del Paese di appartenenza;
 - b. avere sede legale nel paese la cui lingua ufficiale è oggetto di certificazione, oppure avere sede in Italia. L'Ente deve disporre di personale (*test developers*, correttori, esaminatori) in possesso di conoscenza approfondita della lingua oggetto di certificazione (almeno di livello C1 oppure che abbia come prima lingua quella oggetto di riconoscimento), nonché di specifici titoli/qualifiche negli ambiti glottodidattico e docimologico. È richiesta la presentazione di un campione rappresentativo del curriculum vitae del personale impiegato;
 - c. dimostrare che il personale impiegato nelle attività di cui al comma precedente abbia un regolare atto o contratto di assunzione e/o collaborazione, e/o prestazione d'opera giuridicamente valido nel rispetto della normativa di riferimento in tema di impiego del Paese in cui opera e, per i soggetti che operano in Italia, con particolare riferimento alla disciplina sulla tutela del lavoro autonomo (d.lgs. 81/2017) e alla disciplina organica dei contratti di lavoro (d.lgs. 81/2015);
 - d. operare, come da statuto, nel settore delle certificazioni linguistiche per la formazione e l'istruzione da almeno 5 anni e possano comprovarlo con dettagliata documentazione;
 - e. avere una rete di sedi accreditate in Italia presso cui svolgere gli esami di certificazione;
 - f. poter garantire capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta, con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di attività certificatoria a distanza;
 - g. qualora le prove di abilità orale vengano svolte a distanza, queste devono avvenire in simultanea e non attraverso registrazioni asincrone;
 - h. la veridicità e la validità delle prove a distanza devono essere assicurate attraverso l'utilizzo di modalità e strumenti di controllo/sorveglianza, nonché di verifica adeguata dell'identità dei candidati;
 - i. promuovere la formazione continua dei *test developers*, degli esaminatori e dei correttori;
 - j. presentare esempi di prove di verifica per ciascuno dei 6 livelli del QCER e per ciascuna delle abilità linguistiche;
 - k. rilasciare certificazioni linguistiche conformi al QCER e che presentino sul retro delle medesime la tabella di conversione delle valutazioni di cui all'art. 2 comma d);
 - l. assicurare l'oggettività e la trasparenza della valutazione mediante la presentazione di uno specifico protocollo per la somministrazione, l'esecuzione e la valutazione delle

- prove;
- m. garantire ai candidati la trasparenza e l'affidabilità della valutazione delle prove d'esame;
 - n. consentire il monitoraggio, la verifica e la valutazione da parte dell'Amministrazione dell'attività certificatoria;
 - o. presentare al Ministero una relazione annuale sull'attività certificatoria svolta dall'Ente;
 - p. garantire la trasparenza e l'oggettività delle informazioni riportate sul sito internet dedicato, anche in riferimento ai costi delle certificazioni.
2. Potranno presentare istanza anche due o più associazioni o enti che lavorano in partnership. In tal caso gli enti devono essere costituiti in forma di Associazione Temporanea di Scopo o di Impresa e ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere tutti i requisiti di cui al presente articolo. Sarà cura dell'ATS/ATI procedere a formalizzare la domanda di accreditamento e il rilascio delle certificazioni deve essere a nome dell'ATS/ATI.
 3. L'ente certificatore deve essere in possesso di tutti i requisiti, pena esclusione dalla candidatura, e fornire adeguata documentazione per la verifica della loro sussistenza.
 4. L'accertamento di illeciti da parte delle autorità competenti comporterà la cancellazione dall'elenco dell'ente interessato che non potrà più presentare domanda di inclusione.
 5. Qualsiasi modifica apportata alla natura giuridica e/o statutaria dell'ente e alla sua denominazione, deve essere comunicata entro 30 giorni all'Ufficio VI della Direzione Generale per il personale scolastico aggiornando i dati nella piattaforma di cui all'articolo 5.
 6. L'ente certificatore ammesso in elenco ha l'obbligo di rilasciare certificazioni solo ed esclusivamente relative alle lingue per le quali ha presentato istanza di inclusione. Ogni violazione della presente disposizione comporta l'eliminazione automatica dall'elenco.

Articolo 4

Corrispondenza tra i livelli del QCER e titoli di studio o attestati nazionali

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea di vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle relative lingue straniere. La corrispondenza al livello C1 di dette lauree non può essere valutabile come certificazione ai fini di concorsi e graduatorie del personale docente nel caso in cui il titolo di accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea.
2. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per la valutazione delle competenze linguistiche in lingua inglese di livello B2 ivi prevista, gli Atenei conformano l'attestazione ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), c) del presente decreto.
3. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, i Centri Linguistici di Ateneo conformano le attestazioni linguistiche ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), c) del presente decreto.

Articolo 5

Modalità di presentazione e valutazione delle istanze

1. Le istanze di riconoscimento devono essere trasmesse esclusivamente attraverso l'applicazione online disponibile sul sito del Ministero dell'istruzione all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>.
2. Le istanze devono essere presentate a partire dal mese di marzo ed entro il mese di giugno di ogni anno. La violazione del termine del 30 giugno comporta l'improcedibilità della richiesta.
3. In caso di esito positivo delle singole procedure, le nuove inclusioni nell'elenco sono efficaci dall'anno scolastico successivo.
4. La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta l'esclusione dalla procedura.
5. In caso di esito negativo, il Ministero ne dà comunicazione all'ente certificatore che potrà presentare eventuali controdeduzioni entro il termine massimo di 30 giorni dall'avvenuta notifica.

Articolo 6

Commissione per la valutazione dei requisiti

1. Ai fini della selezione degli enti qualificati al rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 2 e 3, il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione nomina una Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti e validare le candidature per l'inclusione nell'elenco.
2. La Commissione può essere integrata da esperti di Università italiane, di Ambasciate ed Enti culturali dei Paesi nei quali le lingue oggetto del riconoscimento della certificazione è lingua ufficiale.

Articolo 7

Disciplina transitoria

1. Gli effetti del presente decreto si applicano per le istanze riferite ad Enti di nuovo inserimento che saranno presentate a partire dal mese di marzo 2022.
2. Le autorizzazioni già rilasciate entro l'anno 2022 continuano ad avere validità per tutto l'a.s. 2021/22 e 2022/2023 e dovranno essere sottoposte a nuova istanza di riconoscimento a partire dal mese di marzo 2023.

Allegato 9

D.M. 18 ottobre 2023, n. 200 - Disposizioni modificative del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante **“Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico”**.

(...omissis)

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, al comma 2 dell'articolo 7 del Decreto le parole "2021/22 e 2022/23" sono sostituite dalle seguenti "2021/22, 2022/23 e 2023/24".

Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

ELENCO ENTI CERTIFICATORI (ATTUALMENTE) ACCREDITATI

(reperibili al seguente indirizzo)

<https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati>

LINGUA CINESE

Hanban/Confucius Institute Headquarters

LINGUA FRANCESE

Alliance Française

Camera di Commercio e d'Industria di Parigi

France Education International

LINGUA INGLESE

Cambridge Assessment English

City and Guilds (Pitman)

Edexcel /Pearson Ltd

Educational Testing Service (ETS)

English Speaking Board (ESB)

International English Language Testing System (IELTS)

Pearson - LCCI;

Pearson - EDI;

Trinity College London (TCL)

Department of English, Faculty of Arts - University of Malta

National Qualifications Authority of Ireland - Accreditation and Coordination of English

Language Services (NQAI - ACELS)

Ascentis
AIM QUALIFICATIONS già AIM AWARDS
Learning Resource Network (LRN)
British Institutes
Gatehouse Awards Ltd
LanguageCert
ESaT Malta
Michigan State University (MSU)
AELS NOCN

LINGUA NEOGRECA

Centro di Lingua Greca di Salonicco

LINGUA PORTOGHESE

CAPLE, Centro de Avaliação Português Língua Estrangeira

LINGUA RUSSA

Università Federale di Kazan (Università Privolzhskiy)
Università russa dell'amicizia tra i popoli (The People's Friendship University of Russia)
Istituto Statale di lingua russa A.S. Pushkin
Università Statale di Mosca M.V. Lomonosov (MGU)
Università Statale Pedagogica Russa A.I. Herzen
Università Statale di San Pietroburgo

LINGUA SLOVENA

Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik

LINGUA SPAGNOLA

Instituto Cervantes
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Ministerio de Universidades
Ministerio de Educación de la Nación Argentina

LINGUA TEDESCA

Goethe-Institut
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)
Telc Language Tests, Germania
Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland (KMK)



Allegato 10

Titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2

Versione del DM 92/16 come modificata e integrata dal DM 130/23

CORTE DEI CONTI



0005733-25/02/2016-SCCLA-Y31PREV-P

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
A00UFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR
REGISTRO DECRETI
Prot. n. 0000092 - 23/02/2016 - REGISTRAZIONE

UFFICIO DI CONTROLLO SCOLASTICO
DEL MIUR, MIN. AC
MINSALUTE E DEL LAVORO

25 FEB 2016

Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2.

IL MINISTRO

VISTI
VISTA

gli articoli 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
la legge 13 luglio 2015, n.107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", di seguito denominata Legge e in particolare l'articolo 1, comma 7, lettera r) che individua, tra gli obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche, da perseguire attraverso l'organico dell'autonomia, "l'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali"; nonché l'articolo 1, comma 18, in base al quale "il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83"

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", di seguito denominato Testo Unico;

VISTO

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e in particolare l'articolo 38, "istruzione degli stranieri. Educazione interculturale, in base al quale "l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana"; "le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono...la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e in particolare l'articolo 45, comma 4, in base al quale "il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa";

50



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni, *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTI i regolamenti vigenti relativi agli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi i Centri d'istruzione per gli adulti;
- VISTI i regolamenti vigenti in materia di Indicazioni nazionali e Linee Guide, relativi alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"* e successive modificazioni;
- VISTA la Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2013 recante *"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"* che ricomprende, all'interno dei bisogni educativi speciali, l'area *"dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale"*;
- VISTE le *"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"* di cui alla Nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2014, n. 4233, e in particolare il capitolo 6, *"L'insegnamento dell'Italiano come lingua seconda"*, che riconosce *"il percorso didattico dell'italiano L2"* quale *"campo di intervento specifico – quanto a tempi, metodi, bisogni, modalità di valutazione – e tuttavia in transizione, perché è destinato a risolversi e ad esaurirsi nel tempo, nel momento in cui gli studenti diventano sufficientemente padroni della lingua italiana da essere in grado di seguire le attività didattiche comuni alla classe"* e il capitolo 8, *"La formazione del personale scolastico"*;
- CONSIDERATA l'offerta formativa predisposta dagli Atenei, pur in assenza di criteri omogenei per la strutturazione dei percorsi e per il riconoscimento dei titoli, volta alla specializzazione nell'insegnamento di italiano L2;
- VALUTATA l'opportunità di individuare, nelle more della predisposizione di apposito provvedimento concernente l'istituzione di uno specifico percorso, i titoli di specializzazione da considerarsi validi ai fini dell'utilizzazione dei docenti in compiti connessi all'apprendimento dell'Italiano L2 e alla partecipazione alle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA le procedure previste dalla normativa vigente ai sensi degli articoli 436, comma 3 ultimo periodo, 437, 438 e 439 del Testo Unico;
VISTO la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del 12 gennaio 2016, prot. n. 878;
il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 27 gennaio 2016;

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto individua i criteri per il riconoscimento dei titoli ~~conseguiti entro l'anno accademico 2015/2016~~ modifica introdotta dal DM 130/23 ai fini dell'utilizzo del personale docente in compiti connessi all'insegnamento dell'italiano lingua seconda (Italiano L2). Detti titoli sono altresì titoli specifici, congiuntamente ai titoli di abilitazione e ai titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all'immissione in ruolo del personale docente.

Articolo 2

(Criteri per il riconoscimento dei titoli di specializzazione Italiano L2)

1. Sono riconosciuti quali titoli di specializzazione in Italiano L2, congiuntamente ai titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente:
 - a. il possesso di diploma di specializzazione di durata biennale, di 120 crediti formativi universitari (CFU), in didattica dell'italiano a stranieri;
 - b. il possesso di master di I o II livello specificamente indirizzato all'acquisizione di competenze in Didattica dell'Italiano L2;
 - c. il possesso delle seguenti certificazioni di glottodidattica di II livello:
 - i. DILS-PG di II livello rilasciato dall'Università per stranieri di Perugia;
 - ii. DITALS di II livello rilasciato dall'Università per stranieri di Siena;
 - iii. CEDILS rilasciato dall'Università Ca' Foscari di Venezia.
2. L'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, individua i titoli attualmente rilasciati dagli Atenei che, rispondendo ai criteri di cui al presente decreto, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 3

(Norme transitorie e finali)


1. Con proprio decreto, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce gli ordinamenti didattici e i criteri per l'attivazione da parte degli Atenei di uno specifico corso di specializzazione in Italiano L2, fermo restando il valore permanente dei titoli precedentemente acquisiti e riconosciuti ai sensi del presente decreto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Il titolo di abilitazione in Italiano seconda lingua conseguito a seguito della frequenza dello specifico corso di abilitazione presso la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario, costituisce titolo riconosciuto ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 1 e consente la partecipazione alle procedure concorsuali senza la necessità del conseguimento di ulteriori titoli.

IL MINISTRO

Stefania Giannini


ALLEGATO 11
Enti e certificazioni riconosciute – Allegato A al D.M. 92 aggiornato con D.M.130/2023

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE		
Ateneo	Denominazione della scuola	Durata/Crediti
Università per stranieri di Siena	Scuola di specializzazione in Didattica dell'italiano a stranieri	2 anni/120 CFU
MASTER DI I LIVELLO		
Ateneo	Denominazione del Master	Durata/Crediti
Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara	Master in didattica dell'Italiano lingua seconda e lingua straniera intercultura e mediazione	1 anno/60 CFU
Università degli studi dell'Insubria	Master in formatori interculturali di lingua italiana per stranieri	1 anno/60 CFU
Università degli studi di Macerata	Master in didattica dell'italiano L2/LS in prospettiva interculturale	1 anno/60 CFU
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano	Master in didattica dell'italiano L2	1 anno/60 CFU
Università degli studi di Milano	Master PROMOITALS promozione e insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri	9 mesi/60 CFU
Università degli studi di Padova	Master in didattica dell'italiano come L2	1 anno/60 CFU
Università degli studi di Palermo	Master di I livello in didattica dell'italiano lingua non materna	1 anno/60 CFU
Università per stranieri di Perugia	Master in didattica dell'italiano lingua non materna	9 mesi/60 CFU
Università per stranieri di Perugia e Università per stranieri di Siena (erogato dal Consorzio ICoN)	Master in didattica della lingua e della letteratura italiana	1 anno/60 CFU
Università per stranieri di Siena	Master DITALS	1 anno/60 CFU
Università per stranieri di Siena	Contenuti, metodi ed approcci per insegnare la lingua italiana ad adulti stranieri	1 anno/60 CFU
Università degli studi di Torino	Master in didattica dell'italiano L2 (MITAL2)	1 anno/60 CFU
Università degli studi di Udine	Master Italiano lingua seconda e interculturalità	8 mesi/ 60 CFU
Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino	Master insegnare italiano a stranieri: scuola, università, impresa – limitatamente al Percorso A dedicato alla didattica	1 anno/60 CFU

	dell'italiano L2	
Università "Cà Foscari" di Venezia	Master ITALS didattica e promozione della lingua e della cultura italiana a stranieri	1 anno/60 CFU
Università eCampus (Introdotta da D.M.130/2023)	Master L'insegnamento dell'italiano agli stranieri, L2	
Università degli studi di Verona (Introdotta da D.M.130/2023)	Didattica dell'Italiano come lingua seconda L2	
MASTER II LIVELLO		
Ateneo	Denominazione del Master	Durata/Crediti
Università della Calabria	Master in didattica dell'italiano come L2	1 anno/60 CFU
Università degli studi "L'Orientale" di Napoli	Master in didattica dell'Italiano L2	1 anno/60 CFU
Università degli studi di Palermo	Master in Teoria, progettazione e didattica dell'italiano come lingua seconda e straniera	1 anno/60 CFU
Università degli studi "Tor Vergata" di Roma	Master insegnare lingua e cultura italiana a stranieri (LCS)	1 anno/60 CFU
Università per stranieri di Siena	Master Inter – Imm Intercomprensione e Immigrazione: italiano per le professioni e il carcere	1 anno/60 CFU
Università per stranieri di Siena	Master ELIIAAS E-learning per l'insegnamento dell'italiano a stranieri	1 anno/60 CFU
Università "Cà Foscari" di Venezia	Master in progettazione avanzata dell'insegnamento della lingua e cultura italiane a stranieri	1 anno/60 CFU
Università per stranieri di Perugia (Introdotta da D.M.130/2023)	Master II livello in didattica dell'italiano lingua non materna	
CERTIFICAZIONI		
Ateneo	Denominazione certificazione	
Università per stranieri di Perugia	DISL-PG (II livello)	
Università per stranieri di Siena	DITALS di II livello	
Università "Cà Foscari" di Venezia	CEDILS: certificazione della competenza in didattica dell'italiano lingua straniera o lingua seconda	

ALLEGATO 12

Fondazioni liriche in Italia di cui all'art. 6 della Legge 14 agosto 1967, n.800.

Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (Legge 11 novembre 2003 n.310.)

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino

Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

Fondazione Teatro alla Scala di Milano

Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli

Fondazione Teatro Massimo di Palermo

Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma

Fondazione Teatro Regio di Torino

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

Fondazione Arena di Verona

Legge 14 agosto 1967, n.800 – Art.28

Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrale

(...omissis)

Sono riconosciute **istituzioni concertistico-orchestrale**: Haydn e di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.